

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA LA BANCA
D'ITALIA E LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SU
TEMATICHE RELATIVE AL CONTENZIOSO SUI CONTRATTI BANCARI E
FINANZIARI**

La Banca d'Italia e la Scuola Superiore della Magistratura ("SSM"), di seguito congiuntamente le "Parti" o, singolarmente, la "Parte":

VISTO che la Banca d'Italia, istituita nel 1893, è istituto di diritto pubblico, con sede legale in via Nazionale 91, 00184 Roma;

VISTO che la SSM, istituita nel 2006, è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, con sede amministrativa in via di S. Vincenzo, 32, 00187 Roma;

CONSIDERATO che la SSM ha competenza esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati ordinari;

CONSIDERATO che è interesse della Banca d'Italia e della SSM favorire il confronto tra il personale della Banca d'Italia, i magistrati e i componenti dei Collegi ABF sulle tematiche di comune rilevanza in tema di tutela dei clienti bancari e finanziari e, più in generale, di contenzioso giudiziario che riguarda le banche e gli intermediari finanziari, anche in relazione agli effetti della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica nelle relazioni tra banche e intermediari finanziari e clienti;

CONSIDERATO che dal 2017 la Banca d'Italia e la SSM organizzano congiuntamente un convegno annuale su tematiche di interesse comune, unitamente a tavoli tecnici di confronto, e che è intenzione della Banca d'Italia e della SSM strutturare, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, una reciproca collaborazione volta a implementare proficue forme di sinergia e scambi professionali

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

1. Oggetto e finalità

Con il presente Protocollo, la Banca d'Italia e la SSM, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra la Banca d'Italia e la Magistratura al fine di:

- favorire il confronto tra la Banca d'Italia e i magistrati, con il coinvolgimento anche dell'accademia, su tematiche di particolare interesse o caratterizzate da profili di novità

- (quali ad esempio la contrattualistica basata su nuove tecnologie e l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale a supporto del contenzioso giudiziario);
- favorire la conoscenza da parte della Banca d'Italia degli orientamenti dell'autorità giudiziaria su tematiche di comune interesse e dei magistrati sulla normativa, sulle comunicazioni e sulle linee di azione della Banca d'Italia, specie con riguardo alle relazioni tra banche e finanziarie e clienti;
 - favorire il confronto tra la Magistratura e l'ABF su tematiche riguardanti il contenzioso bancario e finanziario relativo alle relazioni con la clientela.

2. Strumenti di collaborazione

La collaborazione si realizza principalmente mediante periodici momenti di confronto organizzati da rappresentanti del Servizio Tutela individuale dei clienti - Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria per la Banca d'Italia e del Comitato Direttivo per la Scuola Superiore della Magistratura. Tra i principali strumenti per l'attuazione della collaborazione, viene prevista:

- a) l'organizzazione congiunta di almeno un convegno annuale su tematiche di interesse comune, individuate in accordo tra le Parti;
- b) l'organizzazione di tavoli tecnici di confronto, per la trattazione di specifici argomenti di particolare rilevanza che richiedono un confronto più articolato;
- c) l'organizzazione congiunta di ulteriori iniziative formative quali convegni, seminari o *workshop* comunque denominati, relativi a temi di interesse comune, con la possibile pubblicazione degli atti.

3. Riservatezza

Le Parti si impegnano a utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e a osservare la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

4. Oneri

La Banca d'Italia si rende disponibile ad ospitare le iniziative previste dal presente Protocollo, fermo restando che le relative spese saranno a carico di entrambe le Parti; in relazione ad ogni iniziativa programmata si farà luogo a una congiunta valutazione preventiva.

5. Validità del Protocollo e procedure di modifica

Il presente Protocollo ha validità quinquennale, rinnovabile tacitamente di cinque anni in cinque anni, e potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le Parti al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi.

6. Pubblicità del Protocollo


Le Parti danno pubblicità al presente Protocollo con le modalità previste dalle rispettive organizzazioni. Il Protocollo viene inoltre reso disponibile sui siti internet della Banca d'Italia e della SSM.

7. Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di firma del medesimo.


per la BANCA D'ITALIA

 Il Governatore


per la SSM

Il Presidente

